



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

LERCARA FRIDDI

Viale Pietro Scaglione n. 24 – 90025 Lercara Friddi (Pa) Tel. 0918213969 - Fax 0918211224

Codice Meccanografico PAIS01100C ♦ Codice Fiscale 97173690823

E.mail: pais01100c@istruzione.it – pais01100c@pec.istruzione.it

Sito Web : www.iislercarafriddi.edu.it

CIRCOLARE N.52

I.I.S.S. "LERCARA FRIDDI" Prot. 0014714 del 28/09/2024 IV (Uscita)
--

Lercara Friddi, 28/09/2024

Ai/alle docenti dell'Istituto

di Istruzione Secondaria Superiore Lercara Friddi

Ai genitori e agli/alle studenti/studentesse
dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Lercara Friddi

Al personale ATA

Alla Funzionaria ad elevate qualifica quali DSGA

Loro Sedi
Sito Web Istituzionale

OGGETTO: Validità dell'a.s. 2024-2025 per la valutazione degli studenti e delle studentesse e deroghe deliberate dal Collegio Docenti nella seduta del 09-09-2024

Visto il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9; l'art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita “[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”;

Visto il DPR 22 giugno 2009 , n. 122 “*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia*”, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il D.Lgs. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5”;

Visti i percorsi di studio attivi nella Nostra Istituzione Scolastica;

Vista la delibera n.15 adottata all’unanimità nella seduta del Collegio Docenti del 09-09-024;

Preso atto che gli studenti e le studentesse sono tenuti/e a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere agli impegni di studio, come previsto dal DPR 249/1998;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale dell’orario personalizzato e che conseguentemente sono consentite assenze nella misura massima del 25% calcolato sul monte ore annuale personalizzato;

SI RENDE NOTO

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:

Indirizzi di studio	N. ore settimanali	Monte ore Annuale (calcolato su 33 settimane)	Numero ore minimo di presenze (75%)	Numero ore massimo di assenze (25%)
LICEO scientifico e scienze umane I biennio	27 ore	891	668	223
II biennio e V anno	30 ore	990	743	248
LICEO CLASSICO				
I biennio	27 ore	891	668	223
II biennio e V anno	31 ore	1023	767	256
ISTITUTI TECNICI				
I Anno	33 ore	1089	817	272
II anno- II Biennio e V anno	32 ore	1056	792	264
IPSEOA				
I anno	33 ore	1089	817	272
II anno e triennio	32 ore	1056	792	264

Sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 122/2009 e nel D.lgs. 62/2017 e del prospetto sopra riportato, viene evidenziata, quindi, l’esistenza di vincoli per la validazione dell’anno scolastico per gli/le alunni/e della Scuola Secondaria di II grado, primo tra tutti, la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 9 settembre 2024 (data di inizio delle lezioni) sino al 7 giugno 2025 (data di termine delle lezioni); il conteggio terrà conto non solo delle giornate intere di assenza, **ma anche delle ore/minuti di ritardo che andranno cumulati per la determinazione del 25% di assenze consentite.**

Andranno conteggiate come minuti/ore di assenza:

- **le entrate in ritardo superiori a 10 minuti**, fatta eccezione per gli/le studenti/ studentesse pendolari.
- **le uscite anticipate;**
- mancata frequenza o mancata partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa in orario curricolare organizzate dalla scuola (viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche per spettacoli teatrali, premiazioni, feste di fine anno, manifestazioni sportive, ...).

Dopo 7 ritardi superiori a 10 minuti, verranno convocati i genitori, sia per gli/le studenti/studentesse minorenni che per coloro che hanno raggiunto la maggiore età. Inoltre, ad ogni ritardo, i genitori saranno immediatamente informati tramite il registro elettronico e in particolare mediante la funzione "INVIO nota generica" ai genitori. Inoltre, a partire dal II ritardo, la famiglia sarà contattata telefonicamente personalmente dalla Dirigente Scolastica o dai Collaboratori della DS o dai/dalle responsabili di sede.

AL FINE DI GARANTIRE IL CALCOLO PUNTUALE DEI MINUTI/ORE DI RITARDO, TUTTI/E I/LE DOCENTI AVRANNO CURA DI INDICARE SUL REGISTRO ELETTRONICO TEMPESTIVAMENTE L'ORARIO DEGLI INGRESSI POSTICIPATI O DELLE USCITE ANTICIPATE. I/le docenti coordinatori/coordinatrici mensilmente dovranno conteggiare i minuti/ore di ritardo e quelli connessi alle uscite anticipate.

La normativa vigente prevede che il Collegio Docenti con propria delibera possa stabilire motivate deroghe al suddetto limite in casi eccezionali, debitamente documentati, che vengono di seguito riportate

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE

Visto l'art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, che prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale;

Visto che tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;

Vista la Circolare del MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483, avente per oggetto la "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

Vista la Nota Ministeriale n. 22190 del 29/10/2019 delibera che, ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione agli scrutini finali, in deroga al limite generale posto dall'art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122,

Visto l'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13

luglio 2015, n. 107” stabilisce che: “[...] **Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.**”

il Collegio Docenti ha deliberato, in data 09-09-2024, con delibera n. 15, le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell’anno scolastico. I criteri generali per derogare al limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (gravidanza a rischio, ricovero ospedaliero o malattie croniche certificate)
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (es. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente);
- visite specialistiche e day hospital;
- gravi e documentate esigenze di famiglia (es. provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore);
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- provenienza da altri paesi in corso d’anno;
- rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
- partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- mancata frequenza dovuta alla disabilità, **a seguito di valutazione in seno al GLO**;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o il sabato come giorno di riposo (Legge 516/1998; Legge 101/1989);
- Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli studenti e le studentesse interessati/e;
- Assenze per partecipazione a eventi musicali e artistici di particolare importanza e per la partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di Classe e rispetto alle quali sussiste il coinvolgimento del Servizio Sociale del Comune di residenza;
- Assenze valutate dalla D.S. sulla base di specifiche situazioni soggettive solo nel caso in cui lo/la studente/studentessa sia in obbligo scolastico, non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti;
- Assenze/ritardi dovute al trasferimento dai paesi limitrofi con i bus pubblici o privati, imputabili a ritardi o disservizi della ditta di trasporto.

La DS puntualizza che, in ogni caso, le assenze non devono essere tali da pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione e il Consiglio di Classe, seppure nell’ipotesi di frequenza scolastica ridotta, deve essere in possesso di sufficienti elementi valutativi.

I/le Docenti dovranno prestare un’attenzione particolare per la giustificazione delle assenze e dei ritardi. A cadenza mensile dovranno essere predisposti dai/dalle coordinatori/coordinatrici di classi i prospetti di monitoraggio delle assenze, con individuazione degli/delle studenti/studentesse, che hanno fatto registrare un tasso di assenza di allerta. Tali prospetti saranno consegnati all’Ufficio di Presidenza, al fine di porre in essere le operazioni consequenziali di competenza per il contrasto alla dispersione scolastica o a fenomeni di abbandono. Si ricorda, altresì, che, in situazioni estreme per patologie gravi, che non dovessero consentire una frequenza regolare, sarà possibile intervenire con l’attivazione dell’istruzione domiciliare.

Da ultimo, si ricorda che in caso di richiesta di uscita anticipata per motivi eccezionali, è necessario che gli/le studenti/studentesse vengano prelevati/e dai genitori; qualora si presentino altri componenti della famiglia al ritiro dello/a studente/studentessa, sarà necessario che l’Ufficio di Presidenza/Vicepresidenza per la sede di Lercara Friddi, ovvero il/la responsabili di sede, contatti telefonicamente i genitori per acquisire l’autorizzazione verbale alla consegna del/della figlio/a. L’avvenuta comunicazione e quindi l’acquisita autorizzazione dovrà essere annotata sul foglio autorizzativo che verrà consegnato al/alla docente in servizio nella classe, che prontamente annoterà l’uscita anticipata sul registro elettronico.

Anche nel caso di richiesta di uscita anticipata degli/delle studenti/studentesse maggiorenni, sarà necessario contattare telefonicamente i genitori e acquisire la loro autorizzazione, dal momento che compito dell'Istituzione Scolastica, e quindi di tutto il personale scolastico, è garantire il diritto allo studio di tutti/e i/le discenti, contrastando comportamenti che potrebbero andare a detrimento di tale diritto costituzionalmente garantito.

Il Collegio Docenti ha previsto, inoltre, una disciplina di deroga alle assenze particolare per gli/le studenti/studentesse con disabilità:

Limitatamente agli/alle **studenti/studentesse con disabilità in condizioni di gravità, (art 3 comma 3), qualora venga seguita la programmazione per obiettivi minimi**, fermo restando la condizione secondo cui il CdC deve possedere elementi sufficienti di valutazione per l'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato e, quindi, possa procedere alla valutazione, si ritiene necessario riconoscere loro la possibilità di deroga oltre il limite del 25% di assenze, **fino ad una percentuale massima di assenze fino al 30%**, in considerazione della condizione di disabilità GRAVE documentata. Inoltre, esclusivamente per tali studenti e studentesse con disabilità, il monte ore personalizzato delle presenze dovrà determinato non conteggiando le eventuali assenze documentate e giustificate con certificato medico, anche per singoli giorni non continuative, in quanto la mancata frequenza si presume anche per brevi intervalli temporali possa essere imputabile alla condizione di disagio psicologico connesso alla disabilità o alla grave patologia di cui è affetto/a lo/la studente/studentessa.

Il ricorso e l'operatività di tale deroga è funzionale a salvaguardare il successo formativo di studenti/studentesse con disabilità in condizioni di gravità e costituisce un elemento imprescindibile di un processo di inclusione di qualità che intende riconoscere l'impegno profuso, i progressi fatti rispetto alla situazione di partenza in relazione a quanto indicato nel Piano Educativo Individualizzato, nonostante le difficoltà oggettive connesse alla condizione di malattia.

Le disposizioni sopra indicate si applicheranno anche nei riguardi **degli/delle studenti/studentesse con disabilità in condizioni non di gravità (art. 3 comma 1)** qualora gli/le stessi/e abbiano seguito una **programmazione per obiettivi minimi**, fermo restando la condizione secondo cui il CdC deve possedere elementi sufficienti di valutazione per l'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato, e, quindi, possa procedere alla valutazione. Nella fattispecie in esame, si ritiene possibile riconoscere la possibilità di deroga oltre il limite del 25% di assenze, **ma fino ad un percentuale massima di assenze non superiore al 27%**, in rapporto alla condizione di patologia documentata.

L'opportunità di applicare le deroghe sopra descritte (sia nel caso di art. 3 comma 3 che di art. 3 comma 1) dovrà essere condivisa in seno al GLO di fine anno scolastico, in cui si procede con la verifica finale del PEI; ciò al fine garantire un'adeguata ponderazione della decisione assunta, da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di inclusione dello/a studente/studentessa, (docenti, genitori, equipe multidisciplinare, assistenti all'autonomia, assistenti alla comunicazione, assistenti igienico-personali), valutando con responsabilità, gli effetti che un'eventuale bocciatura dello/a studente/studentessa potrebbe provocare con conseguente rischio di forte detrimento del senso di autoefficacia e livello di autostima.

Relativamente agli/alle studenti/studentesse con disabilità a prescindere dalla condizione di gravità che seguono **una programmazione differenziata**, qualora il Consiglio di Classe valuti il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEI e sia in possesso di elementi sufficienti di valutazione per l'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato, pure in presenza del superamento della percentuale di assenze come sopra descritte (25%-27%-30%), verrà riconosciuta la validità dell'anno scolastico e si potrà regolarmente procedere alle operazioni di scrutinio.

Per i **corsi serali** per i quali opera dal punto di vista normativo il limite massimo di assenze entro il 30% del monte orario personalizzato, il Collegio Docenti ha deliberato all'unanimità un ulteriore innalzamento della soglia con un ulteriore 5% in caso di attestazione del datore di lavoro per il servizio prestato.

Si invitano i destinatari della presente circolare ad una lettura attenta e i/le docenti ad una lettura in classe della stessa, al fine di consentire agli/alle studenti/studentesse una comprensione adeguata del contenuto da parte degli/delle studenti/studentesse.

***La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Lascari***
(Firmato digitalmente)